

 	COMUNE DI CARIATI (Prov. di COSENZA) AREA TECNICA Via S. D'Acquisto – Cap 87062 Cariati (CS) PEC:ufficiotecnico.cariati@asmepec.it	
--	---	---

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU E RD ED ALTRO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI”.

- PARTE PRIMA -

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:

1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 45 del codice:
 - 1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
 - 1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d’interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
 - 1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, all’art. 49 ed all’art. 83, comma 3, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 comma 14 del Codice, di cui all’art. 92 del DPR 207/10.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. Costituiscono motivi di esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs n. 50/2016, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:

- a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p. (delitti contro l’ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A.) nonché all’articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);
- c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2.2** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (**misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 2.3** L'esclusione di cui al punto **2.1** va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 2.4** Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 2.5** Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:
- a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
 - b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) l'essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
 - d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
 - g) l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsedichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, **anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- l) l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016.

2.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

2.7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15.5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

2.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

2.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

2.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

2.11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E' fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

2.12. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

2.13 Si procederà all'aggiudicazione **in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;**

2.14 Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

2.15 Si **demanda** al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

2.16 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. ***Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.***

2.17 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

2.18 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

2.19 Il **contratto d'appalto, per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale di Cariatì finalizzata alla attuazione di misure di riduzione od eliminazione dei rischi di infiltrazione criminale, conterrà le seguenti clausole:**

- a) Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SA, che ne darà immediata comunicazione agli Organismi Competenti, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.
- b) Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con importi anche inferiori ad €. 150.000, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le attività indicate al precedente capoverso) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;
- d) Espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.
- e) Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per l'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori ad €. 150.000, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto;

- f) Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata dall'Ente committente l'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie.
- g) Esclusione dalla richiesta di "informazioni antimafia" per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di € 30.000,00, per le quali l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente committente la certificazione camerale con dicitura antimafia.
- h) Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola
- i) di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento.
- j) Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.
- k) Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.

Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- l) Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - *(Piano straordinario contro le mafie)*;
- m) Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche odella società Poste italiane Spa.

(Le dichiarazioni di cui ai punti da a) ad m) andranno rese utilizzando il modello "Dichiarazione di accettazione")

n) Clausola sociale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18/04/2016 per come espresso in art.21 del CSA.

- 2.20** E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- 2.21** Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.
- 2.22** La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art.80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
- 2.23** L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016).
- 2.24** In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
- 2.25** La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
- 2.26** L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016
- 2.27** Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.

- 2.28** La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
- 2.29** La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
- 2.30** Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
- 2.31** La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
- 2.32** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.
- 2.33** L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
- 2.34** Il contratto, a termini dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 8) del D.Lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- 2.35** Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.Lvo n. 50/2016.
- 2.36** Il contratto sarà stipulato **esclusivamente** con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.Lgs 50/2016, presso la sede dell'Ente Appaltante.
- 2.37** **Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, oltre quelle espressamente previste all'art. 44 del Capitolato.**
- 2.38** Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei servizi per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza
- 2.39** L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei servizi all'aggiudicatario in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto.
- 2.40** **Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

3. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Gli scambi di informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOMM “Gare Telematiche” sezione “Comunicazioni”, **non oltre sette giorni antecedenti** il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.cariati.cs.it e sulla piattaforma www.asmecomm.it.

Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo PEC: asmecomm@asmepec.it

Comunicazioni

La Stazione Appaltante e effettuerà, per quanto di competenza, le **comunicazioni previste agli artt.76, comma 5 , e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016** ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi, a mezzo piattaforma asmecomm.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.

4. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS

Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell’AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativi ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE). Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di "Amministratore dell’operatore economico". Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il **CIG della procedura di affidamento** cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla

procedura di affidamento, il "PASOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

5. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

E' fatto obbligo ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall'art1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell'Autorità del 22.12.2015.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lexspecialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

7. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

7.1 Requisiti di ordine generale:

- **Non sono ammessi** a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/2016 e all'art. 32 quater del codice penale;
- **Non saranno ammessi** a partecipare alla gara i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 come convertito nella Legge 22 novembre 2002, n. 266, se il periodo di emersione non è ancora concluso;
- **Osservanza delle norme** che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **Insussistenza delle condizioni** di divieto di cui all'art. 4, comma 33, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento o, incaso di consorzio, da tutte le ditte consorziate che partecipano alla gara.

7.2 Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett.a) D. Lgs. 50/2016

a) **Iscrizione** alla Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

- **Per le sole cooperative**, iscrizione all'Albo delle società cooperative;
- **Per i soli consorzi di cooperative**, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;

b) **Iscrizione all'Albo** delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.L. 406/98 e s.m.i. per le seguenti categorie:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 406/1998], classe E): popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del citato DM 406/1998] o classe superiore;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998], classe E): quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 406/1998] o classe superiore.

Relativamente a tale ultimo requisito (iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali), in caso di RTI è condizione necessaria che la capogruppo mandataria sia iscritta almeno nella categoria 1 classe F o superiore. Ciascuna impresa mandante dovrà possedere le iscrizioni all'Albo necessarie per l'espletamento dei servizi che verranno

svolti da ciascuno, e specificati in sede di costituzione del RTI. Tale requisito dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando.

c) Certificazione di qualità

- della serie **ISO UNI EN 9001**, rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto della gara;
- della serie **UNI EN ISO 14001** rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto della gara;

N.B. in caso di RTI costituita o da costituire i requisiti di cui alla lett. c) devono essere posseduti almeno dall'impresa capogruppo

7.3 Requisito di capacità economica e finanziaria - art. 83, comma 1, lett.b) D. Lgs. 50/2016

Possesso di idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari indata non anteriore a 30 giorni rispetto a quella di scadenza dell'offerta, attestanti che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione di bilanci o di estratti di bilancio.

7.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1 , lett. c) D. Lgs. 50/2016:

- a) Aver effettuato con “buon esito” negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando (2014/2015/2016), almeno un servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento) in un Comune con una popolazione servita non inferiore a 5.000 abitanti; in alternativa in più Comuni, per un massimo di due Comuni, la cui popolazione complessiva servita non sia inferiore 5.000 abitanti per anno. Detto requisito non è frazionabile, pertanto in caso di RTI costituita o da costituire il requisito deve essere posseduto da un componente facente parte del raggruppamento (allegare attestazione di buon esito rilasciata dal/i Comune/i che evidenzia l'assenza di contestazioni).
- b) aver conseguito un fatturato minimo annuo per servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio 2014/2015/2016 per un importo non inferiore al valore del presente appalto (**€2.231.546,46**), da intendersi come cifra complessiva del triennio. Tale requisito deve essere posseduto dal mandatario nella misura minima del 60%, mentre le imprese mandanti dovranno possedere i medesimi requisiti nella misura minima del 20% purché la somma complessiva dei requisiti posseduti dal raggruppamento sia almeno pari all'importo richiesto. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno considerati in proporzione alla data di costituzione o di avvio dell'attività.
- Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da rendere e del possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale.

In caso di R.T.I. debbono essere specificate nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e comunque la capogruppo deve possedere una quota di partecipazione non inferiore al 60% mentre alle mandanti è richiesto la quota nella misura minima del 20%.

I concorrenti di altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Nella domanda deve essere inserita obbligatoriamente la nota di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/ie/odel cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento per il requisito di carattere economico, tecnico, finanziario e professionale ovvero di attestazione SOA di cui il concorrente risulti carente.

In adempimento al comunicato del Presidente dell'AVCP del 20/03/2014, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, è ammessa la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria.

Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria sottoscritte e indicate all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento (**utilizzare preferibilmente il modello predisposto dalla S.A**) in originale nel quale andrà riportato, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente :

- 1) oggetto: **indicare concretamente le risorse e le dotazioni aziendali ed organizzative messe a disposizione in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito in favore dell'impresa ausiliata.**
- 2) durata;
- 3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, a termini dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010.

Non sarà consentito l'avvalimento senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse.

Si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà **compilare e sottoscrivere** secondo le specifiche già indicate oltre all'apposita dichiarazione anche **la domanda (allegato 1)**, che verrà presentata dall'impresa ausiliata in unico plico. La mancata sottoscrizione della domanda sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- Fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela e in caso di consenso dell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI, e sui quotidiani ammontano ad €. 1.141,19, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 108](#) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, e cioè di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

PARTE SECONDA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

II.1 Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma **TELEMATICA** secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.

Modalità di presentazione delle offerte.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Le offerte devono essere inserite nel sistema in lingua italiana.

Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di consegnare la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del documento.

Qualora queste caratteristiche non fossero date nella documentazione presentata da parte del concorrente in sede di gara, l'autorità preposta procederà alla sua esclusione dalla gara.

La capacità massima per il singolo file è di 40MB.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se nel corso della verifica telematica della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati digitalmente, il partecipante verrà escluso dalla gara.

Il portale delle gare telematiche genera in automatico i seguenti documenti: **“Domanda di partecipazione”, e “Offerta economica”**.

Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l'adempimento di oneri fiscali (marca da bollo), l'offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste dal portale. I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

Domanda di partecipazione alla gara

La domanda viene generata dal portale in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa singola.

In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi legali rappresentanti.

Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica, dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.

La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, a pena di esclusione.

E' richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione (generata dal sistema);**
- 2) **Offerta Economica (generata dal sistema);**
- 3) **Ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico, in sede di presentazione dell'offerta, la firma digitale.**

Offerta economica.

Offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto (espresso in valuta) rispetto all'importo a base di gara.

Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere firmato digitalmente. Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti / non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul portale;
- Compilare il form on line, indicando quanto richiesto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- Inserire nell'apposito spazio previsto dal sistema il documento "offerta economica".

Cause di esclusione

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore. La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, ed è motivo di esclusione dalla procedura.

Non saranno ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara.

Costituisce motivo di esclusione dalla gara la presentazione di offerte in aumento rispetto alla somma indicata a base d'asta.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi o tecnici, costituirà causa di esclusione dalla Procedura.

Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara, ivi comprese la progettazione e le indagini tecniche in sito, qualunque ne sia l'ammontare.

II.2 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

II.2.1 A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa" sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dalla Stazione Unica Appaltante (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante del Bando di Gara; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n.50/2016):
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

II.2.2 A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da modello predisposto dall'Ente (Allegato 1), dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall'impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa ed attestanti:

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., *(da compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia-dichiarazione di iscrizione alla CCIAA)*, per ambito di attività concernente il servizio oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);

a.1) che l'impresa **appartiene o non appartiene** alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003, secondo i seguenti parametri:

Parametri	Imprese		
	micro	piccole	medie
Numero Dipendenti inferiore o uguale a	10	50	250
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)	2 mln	10 mln	50 mln
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale)	2mln	10 mln	43 mln

a.2) di essere iscritto all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.L. 406/98 es.m.i. per la seguente categoria:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 406/1998], classe E): popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del citato DM 406/1998] o classe superiore;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998], classe E): quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 406/1998] o classe superiore

a.3) di essere in possesso delle seguenti Certificazioni di qualità

- serie **ISO UNI EN 9001**, rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto della gara;
- serie **UNI EN ISO 14001** rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto della gara;

a.4) aver conseguito un fatturato minimo annuo per servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio 2014/2015/2016 per un importo non inferiore al valore del presente appalto (**€2.231.546,46**), da intendersi come cifra complessiva del triennio;

Inoltre, la dichiarazione deve essere corredata dall'elenco di detti servizi da cui risultano i seguenti dati:

Periodo	Oggetto	Committente	Importo

a.5) di possedere idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

a.6) Aver effettuato con "buon esito" negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando (2014/2015/2016), almeno un servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento) in un Comune con una popolazione servita non inferiore a 5.000 abitanti; in alternativa in più Comuni, per un massimo di due Comuni, la cui popolazione complessiva servita non sia inferiore 5.000 abitanti per anno. Detto requisito non è frazionabile, pertanto in caso di RTI costituita o da costituire il requisito deve essere posseduto da un componente facente parte del raggruppamento (allegare attestazione di buon esito rilasciata dal/i Comune/i che evidenzia l'assenza di contestazioni);

Inoltre, la dichiarazione deve essere corredata dall'elenco di detti servizi da cui risultano i seguenti dati:

Periodo	Oggetto	Committente	Popolazione

a.7) Dichiarazione di possedere l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto. E' ammessa la partecipazione di imprese che abbiano una percentuale di automezzi immatricolati secondo la norma EURO 5 non inferiore al 30% del totale del loro parco mezzi.

b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. In particolare l'impresa dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni:

b.1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti uno stato di insolvenza; **(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)** **b.2)** di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; **(Oppure)** **b.3)** di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

- c) **che** nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 67 del medesimo Decreto;
- d) **che** nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- e) **che** non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016
- f) **che** nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
- g) **che** nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesse decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli atti comunitari di cui all'art. 57, direttiva CE 2014/24/UE;

g.1) che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive. (oppure) che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli indicati all'art.80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti cessati dalle medesime cariche a seguito di acquisizione/cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda o di ramo di essa, fusioni, incorporazioni ecc; (ovvero) h.1) indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti le qualifiche di cui all'art. 80, c. 3 precisando che per i predetti soggetti:**

h.1.1) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena surichiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, o per i delitti indicati nel bando di gara; **(ovvero)**

h.1.2) nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del c. p.p. e dall'art. 460 comma 5 c.p.p. e la depenalizzazione del reato.

- i)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 legge 19 maggio 1990 n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h) del D.lgs. n. 50/2016);
- j)** di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell'allegato I del D.Lgs n. 81/2008;
- k)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'Ente Appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016);
- l)** di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);
- m)** che l'impresa non ha iscrizioni nel Casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti (art. 80, comma 5, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016);
- n)** di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, consapevole che sono considerate gravi ai fini dell'art. 80, comma 4, D.lgs.n. 50/2016 le violazioni attestate da Durc non regolare alla data della domanda di partecipazione alla gara (Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria n. 5 e 6 del 29/02/2016);
- o) che l'impresa, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:**
 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

- tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
 - superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi.
- r) che non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione;
- r.1) che non è stata** destinataria di un'informativa a carattere interdittivo da parte della competente Prefettura; **(ovvero) di essere stata** destinataria di un'informativa a carattere interdittivo ai sensi dell'art. 84 D.L.vo n. 159/2011 in data.....ma di aver proposto avverso la medesima ricorso giurisdizionale con il seguente esito: ☐ accolto ☐ respinto con sentenza n..... del.....; **di essere stata** destinataria di un'informativa a carattere interdittivo in data.....ma di aver proposto alla Prefettura la revisione in data.....con il seguente esito.....; **ovvero di essere stata** destinataria di un'informativa a carattere interdittivo in data.....ma di aver proposto alla Prefettura la revisione in data.....ancora in fase istruttoria; **ovvero di essere stata** destinataria di un'informativa a carattere interdittivo in data.....ma di aver proceduto, successivamente alla stessa, alla sostituzione degli organi muniti del potere di rappresentanza o titolari di cariche (da indicare obbligatoriamente);
- s) che nei confronti dell'impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA ;
- t) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lett. l del D.Lgs 50/2016;
- u) **(Situazioni di controllo)** di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altro soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; **(ovvero) u.1)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo rispetto alla propria posizione di cui all'art. 2359 c.c. e dichiara di aver formulato l'offerta autonomamente; **(ovvero) u.2)** dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, elencando le imprese con l'indicazione della denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali sussiste tale situazione. **In tal caso va compilato l'apposito modello di dichiarazione situazioni di controllo;**
- v) di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- w) (caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- x) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
- y) che, all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- z) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- aa) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198 dell'11/4/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
- bb) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto,, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. (normativa anticorruzione)

II.2.3 (a pena di esclusione) Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti:

- **dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;**

- dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione, di direzione o vigilanza con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto 16.2. lett. h).

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria diretta conoscenza, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa è rilasciata.

Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della quota di partecipazione, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le attestazioni di cui all'art. 80 D.L.vo n. 50/2016, **devono essere rese anche dai titolari di poteri institorie art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile ordinario, dovranno essere redatte da **tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.**

In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate **TUTTE** le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

II.2.4 Disposizioni In Caso Di R.T.I O Consorzi, a pena di esclusione dalla gara:

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Consorzi Stabili (art. 48, D. Lgs. 50/2016)

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario già costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e della quota di lavori affidati ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti: dichiarazione, redatta sull'apposito modulo **"Dichiarazione di Impegno Irrevocabile"**, sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, nonché a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo, affinché possa stipulare il contratto con la Stazione Appaltante in nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei servizi da ciascuna assunti.

E' fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente (det. ACVP n. 4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti).

Qualora il concorrente ravvisi la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo nonostante il possesso dei requisiti di ordine speciale, è tenuto a giustificare e documentare adeguatamente tale scelta.

Il consorzio stabile, ove non concorra in proprio, indica, a pena di esclusione, l'impresa esecutrice dei lavori e produce la domanda e le dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa consorziata secondo il modello Allegato 1.

II.2.5 (a pena di esclusione) Cauzione provvisoria (art.93, del D.Lgs n. 50/2016)che dovrà indicare quale beneficiario l'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cariati (beneficiario).

La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte, e dovrà contenere: IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;

L'importo della stessa dovrà essere pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto pari ad **33.473,20** (Si applicano le disposizioni relative ai benefici previsti dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016).

Si precisa che:

In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità.

La cauzione andrà prestata mediante:

- a) Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria dell'Ente appaltante IBAN intestato a **"Comune di Cariati"**:

I	T	6	1	G	0	8	5	9	5	8	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno circolare intestato all'Amministrazione Aggiudicatrice: **Comune di Cariati (beneficiario)**.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice **Comune di Cariati (beneficiario)** e prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art. 93 D. Lgs 50/2016) e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 del Codice dei contratti).

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni sotto riportate:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
sottoscrive in qualità di _____ dell'Assicurazione / Istituto Bancario _____
con sede in _____, in forza di procura _____
in data _____, repertorio n. _____, Notaio Dott. _____".

A pena di esclusione dalla gara in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

II.2.6 A pena di esclusione: Ricevuta del versamento della somma di **€ 140,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici da effettuarsi secondo la seguente modalità:

- a) **Versamento online**, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma.

b) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. Lo scontrino rilasciato dovrà essere allegato in originale all'offerta. La ricevuta deve riportare:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura di gara

c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario n.4806788, IBAN IT 7700103003200000004806788 (BIC/: PASCITMMROM), intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

La causale del versamento deve riportare a pena di esclusione:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; -il CIG che identifica la procedura di gara

Nel caso di R.T.I il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo.

La dimostrazione dell'avvenuto versamento nelle forme sopra specificate costituisce condizione di ammissibilità alla gara.

Qualora l'impresa che partecipa alla procedura di gara attesti di aver effettuato il pagamento con modalità diverse da quelle prescritte dal bando per mero errore, la Stazione Unica Appaltante ai fini dell'ammissione potrà richiedere alla stessa di effettuare un nuovo pagamento con le modalità prescritte nel bando.

II.2.7 Dichiarazione di affidabilità finanziaria, intestata al Comune di Cariatì, attestata da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L. n. 385/1993, di data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella di scadenza delle offerte che attestino che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

II.2.8 Dichiarazione di impegno, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, e conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, al riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l'attuale gestore del servizio con lo scopo di favorirne l'occupazione.

II.2.9 (a pena di esclusione) Avvalimento - Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso all'avvalimento andranno presentati:

- dichiarazione di impegno**, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;
- contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto, debitamente sottoscritto dalle parti; (E' ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 con pagamento della sanzione pecuniaria, limitatamente alla mancanza della sottoscrizione)
- dichiarazione**, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 D.L.vo n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in forma propria o associata;

Non è ammesso il c.d. avvalimento "a cascata".

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

II.2.10 Dichiarazione ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

II.2.11 Dichiarazione di avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nelle white list

II.2.12 Documento PassOE che, in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere congiunto.

II.2.13 DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7](#) della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

II.2.14 Atto unilaterale d'obbligo tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell'aggiudicatario pari ad € 20.000,00+0,56% sulla parte eccedente euro 2.000.000. L'Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.

Si precisa che:

- tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nel presente bando di gara. **La mancanza o l'irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016**
- Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l'Ente Appaltante provvederà ad escludere l'impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.

II.3 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MAX 80 PUNTI).

L'offerta tecnico - qualitativa, deve illustrare separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione di cui al successivo art. 19.2. Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà consistere in una relazione dattiloscritta (max 70 fogli formato A4 ed 4 formato A3); La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi e sottoparagrafi descrittivi dei criteri e sottocriteri per come successivamente definito.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici.

Le proposte progettuali dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nel capitolato e delle planimetrie in esso allegate indicanti le zone del territorio comunale nell'ambito delle quali dovranno essere eseguiti i vari servizi (tali zone si intendono ambiti minimi d'intervento e potranno essere modificate in aumento nella proposta progettuale). Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

II.4 CONTENUTO DEL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà contenere la seguente documentazione:

Dichiarazione di offerta, in bollo, redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:

- 1) l'oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.);
- 2) la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;

- 3) l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo del servizio posto a base di gara esclusa IVA-espresso in cifre e in lettere;
- 4) Il ribasso dovrà indicare max 3 (tre) cifre decimali, non verranno prese in considerazione le cifre oltre la terza.
- 5) i costi della manodopera e i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016. L'omessa indicazione di tali costi non sarà oggetto di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla procedura.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.

PARTE TERZA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

III. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, **ai sensi dell'art.216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016**, che procederà alla valutazione delle offerte tecniche con i criteri esplicitati e meglio dettagliati al successivo specifico punto sulla base di quanto di seguito indicato:

Offerta Tecnica: max 80 punti

Offerta Economica: max 20 punti

III.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

III.1.1 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione Giudicatrice, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, a verificherà la data e l'ora delle offerte presentate ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione;

La Commissione medesima di seguito procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione dagli stessi ed apertura della "documentazione amministrativa", procedendo all'esame della

documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.

La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante.

Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l'ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione, a mezzo piattaforma asmecomm, ai concorrenti ammessi.

Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.

La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.

Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la S.A. riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.

Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della SA od Ente Committente cui compete attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, all'ANAC i ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione Giudicatrice può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.

III.1.2 APERTURA DELLA OFFERTA TECNICA

Successivamente la Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione, procederà, in una o più **sedute pubbliche**, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite piattaforma asmecomm, o ove possibile, di seguito alla seduta relativa all'apertura della "documentazione amministrativa", a verificare che nella documentazione "**Offerta tecnica**" dei singoli concorrenti, sia presente la documentazione prescritta e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

La valutazione dell'offerta tecnica (**Max 80 punti**) avverrà distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei quali è composta, per come individuati e di seguito elencati:

Criteri e Pesi dell'Offerta Tecnica

N°	CRITERIO	DESCRIZIONE	MODALITA' ATTRIBUZIONE	PUNTEGGI
1	Proposta tecnica di miglioramento performance in termini di raccolta differenziata	Proposta di incremento di raccolta differenziata oltre 65%	1 punto attribuito per 1% di incremento rispetto la soglia del 65%	(MAX) 15
2	Termine temporale di raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1	Cronoprogramma	Nel caso venga proposto il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1: Entro i primi 12 mesi	3

			Nel caso venga proposto il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1: Entro i primi 24 mesi	2
			Nel caso venga proposto il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1: Entro i primi 36 mesi	1
3	Eventuali altre proposte migliorative ai servizi richiesti e/o effettuazione di attività non previste che determinano un miglioramento della qualità complessiva del servizio inclusivi nel costo offerto	incremento servizi (solo a titolo esemplificativo) Frequenze aggiuntive di raccolta Servizi particolari per le utenze disagiate Incremento orari di gestione CRR altri	valutazione della commissione massimo 6 punti	6
4	Rapporti con l'utenza	4.1 - sistema di rilevazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento porta a porta e rimedi operativi: Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento porta a porta, con proposta di soluzione e di rimedi operativi;	valutazione della commissione massimo 3 punti	3
5	Eventuali altre proposte aggiuntive ai servizi richiesti e/o effettuazione di attività non previste che determinano un miglioramento della qualità complessiva del servizio inclusivi nel costo offerto	5.1 – Offerta migliorativa sulla frequenza del servizio spazzamento strade offerto dal Capitolato 5.2 - Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali (Valori presunti. Verde:60,000kg/anno; Residuo: 30,000 Kg/anno; Multimateriale: 16,000 kg/anno - Tot= 105,703 Kg/anno) 5.3 – Offerta migliorativa sulla frequenza del servizio di spazzamento e pulizia Mercati e feste estive (n° 1 mercato mensile - n°4 mercati settimanali Rionali - n° 4 Fiere annuali - n° 9 Feste annuali) 5.4 - Progetto di incremento gestione e frequenza dei rifiuti ingombranti per i mesi da Giugno a Settembre afferenti a residenze estive 5.5 - Pulizia Spiaggia giornaliera per i mesi di Luglio ed Agosto (circa 12 km di battigia) 5.6 - Sistemi di videosorveglianza per discariche abusive (almeno 4 postazioni) 5.7 – Progetto di raccolta pile, filtri da dismettere, olii esausti, in area portuale	valutazione della commissione massimo 22 punti valutazione della commissione massimo 6 punti valutazione della commissione massimo 8 punti valutazione della commissione massimo 6 punti valutazione della commissione massimo 3 punti valutazione della commissione massimo 4 punti valutazione della commissione massimo 4 punti	22 6 8 6 3 4 4
TOTALE				80

Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti 40/80, anche in caso di unico offerente.

In caso di una sola offerta, non si procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti daparte di tutti i commissari in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima la media provvisoria prima calcolata.

III.1.3 APERTURA DELL' "OFFERTA ECONOMICA" E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più **sedute pubbliche**, (la cui ora e data è sempre comunicata a mezzo piattaforma asmecomm) procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (elementi A), ad aprire ed a verificare che nella sezione **"OffertaEconomica"** dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta.

L'offerta economica è rappresentata dall'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo del servizio posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere.

Per la valutazione dell'offerta economica la Commissione dispone di 20 punti da attribuirsi applicando la seguente formula:

$Ci \text{ (per } Ai < Asoglia) = X * Ai / Asoglia$

$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$ dove

Ci = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

Ai = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso dei concorrenti)

X = **0,90**

Amax= valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, determinati secondo i criteri sopra indicati, saranno calcolati tenendo conto della quarta cifra decimale ed arrotondati alla terza cifra decimale per ciascun elemento di valutazione.

III.1.4 INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore (somma del punteggio dell'**Offerta Tecnica** e del punteggio dell'**Offerta Economica**).

La Commissione giudicatrice **redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti**, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi qualitativi e quantitativi.

La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016, procederà alla sospensione della seduta ed all'inoltro dei nominativi dei concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse, al RUP, che potrà avvalersi di una commissione all'uopo costituita o della stessa commissione già nominata, per la verifica e la valutazione secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, a seguito della comunicazione del RUP in ordine al procedimento di verifica e delle decisioni adottate dallo stesso, procede alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere gli atti alla Stazione appaltante per l'adozione degli ulteriori provvedimenti

III.2 VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).

Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante , la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Inoltre la SA, richiederà attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT." l'informativa antimafia nei confronti dell'aggiudicatario e, in caso di **esito interdittivo** della suddetta informativa, si procederà all'esclusione dell'aggiudicatario in via provvisoria, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva nelle more eventualmente intervenuta fino alla risoluzione del contratto, con i conseguenziali provvedimenti ai sensi di legge, cui conseguirà il divieto di partecipazione, per tutta la durata di validità dell'informativa, ad altre procedure concorsuali svolte dalla SA.

Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 52 del D.L. 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014 in relazione all'iscrizione delle imprese nella whitelists, introdotte con L. n. 190/2012 (... "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."...).

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, la SA od Ente Committente secondo la vigente procedura adottata, procederà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si precisa che la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori sul sito all'uopo dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell'offerta presentate dai non aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite.

III.3 ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare:

- **Garanzia fidejussoria** ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate all'art. 93, c. 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.
- **Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile derivante dall'esecuzione del servizio o, comunque da esso dipendente o ad esso connessa** per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, di durata pari a quella dell'appalto, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), ivi compreso rischio di incendio, per danni a terzi, alle persone o alle cose.
- In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT , già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto d' Ente Appaltante.
- **Piano Operativo** di organizzazione dei servizi coerente con il progetto presentato in sede di gara, da produrre entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
- L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.48 c. 12-13 del D.Lgs. n. 50/2016).

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

IV.1 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che: Il Concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs 50/2016). Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare, fornendo un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

IV.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- o i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- o i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 e s.m.

Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

IV.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito www.asmecomm.it per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con l'accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della centrale di committenza.

Normativa di riferimento:

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Fanigliulo
Responsabile del Procedimento di gara: Arch. Giuseppe Fanigliulo

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Catanzaro. La Stazione Appaltante non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Il Dirigente
(Arch. Giuseppe Fanigliulo)

The image shows a circular official stamp of the Comune di Catanzaro. The outer ring of the stamp contains the text "COMUNE DI CATANZARO" at the top and "UFFICIO TECNICO" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of the city. A blue ink signature is written over the stamp, starting from the left and curving around the top and right sides.